

## REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001 ha fissato, per le campagne di commercializzazione dal 2001/2002 al 2005/2006, il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 631,90 EUR per tonnellata per le zone non deficitarie.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento prevede che ogni anno per lo zucchero bianco venga fissato un prezzo d'intervento derivato per ciascuna zona deficitaria. Per questa fissazione occorre tenere conto delle differenze regionali di prezzo che è lecito supporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato e tenuto conto dell'esperienza acquisita nonché delle spese di trasporto dello zucchero dalle zone eccedentarie alle zone deficitarie.
- (3) Per constatare la situazione deficitaria di una regione occorre effettuare proiezioni sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri e concernenti sia la campagna in corso, riguardo all'evoluzione dei consumi, sia le prospet-

tive delle campagne future, riguardo all'andamento della produzione disponibile. Una regione va pertanto considerata deficitaria soltanto se le proiezioni dimostrano con certezza l'esistenza di un deficit.

- (4) È prevedibile una situazione di approvvigionamento deficitario nelle zone di produzione della Spagna, dell'Irlanda e del Regno Unito, del Portogallo e della Finlandia.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Per le zone deficitarie della Comunità il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2005/2006 è fissato a:

- a) 648,80 EUR per tonnellata per tutte le zone della Spagna;
- b) 646,50 EUR per tonnellata per tutte le zone dell'Irlanda e del Regno Unito;
- c) 646,50 EUR per tonnellata per tutte le zone del Portogallo;
- d) 646,50 EUR per tonnellata per tutte le zone della Finlandia.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

Per la Commissione  
Mariann FISCHER BOEL  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).